

NORMATIVA

CORONAVIRUS

18 maggio 2020

Allentamento delle misure di riduzione della mobilità

In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un nuovo decreto nel quale si allentano le misure di riduzione della mobilità in linea con lo sviluppo dei provvedimenti relativi alla cosiddetta "Fase 2".

TES/LOG 173/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Provvedimenti per la riduzione della mobilità delle persone

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha aggiornato⁽¹⁾ le misure sull'operatività nel settore dei trasporti per quanto riguarda i provvedimenti per la riduzione della mobilità delle persone. Le disposizioni del decreto sono valide fino al 2 giugno.

Trasporto aereo

Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali e l'operatività dei servizi è limitata ai seguenti⁽²⁾ aeroporti: Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia Tesserà.

Per tutti gli altri aeroporti commerciali sono consentite esclusivamente le attività di aviazione generale⁽³⁾.

Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio sono consentiti esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute.

Trasporto ferroviario

È stata rimodulata⁽⁴⁾, con un aumento del numero di corse, l'offerta di servizi ferroviari su tutto il

territorio nazionale per adeguarla alle nuove esigenze di trasporto passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

Trasporto stradale

Restano invariate le misure relative al trasporto stradale.

Sono assicurati soltanto i servizi automobilistici minimi essenziali; il vettore, previa comunicazione tempestiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'utenza, potrebbe ridurre il servizio, sempreché non proceda alla sua cessazione.

Sicilia e Sardegna

Il trasporto marittimo delle merci, possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate, continua ad essere assicurato⁽⁵⁾.

Il trasporto marittimo di viaggiatori è stato riattivato per consentire lo spostamento del personale delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, del personale sanitario e sociosanitario nonché dei passeggeri per esigenze di lavoro, motivi di salute e assoluta urgenza o per il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza.

Gli spostamenti per i passeggeri da Messina a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono garantiti da 10 corse giornaliere A/R e sono consentiti soltanto a determinate categorie di persone⁽⁶⁾. Il trasporto aereo di viaggiatori è assicurato, per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, soltanto con voli giornalieri in partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

I servizi di trasporto da e per la Regione Sardegna sono assicurati con le seguenti modalità: è garantito il trasporto marittimo delle merci, con preferenza al trasporto non accompagnato, mentre rimane soppresso il trasporto marittimo di viaggiatori.

Il trasporto aereo di viaggiatori è garantito da voli dall'aeroporto di Cagliari e Olbia per improrogabili e dimostrate esigenze.

Allegati



[DECRETO n. 207 del 17 maggio 2020](#)

Note

(1) Con Decreto n. 207 del 17 maggio 2020, [pubblicato sul sito del Ministero](#).

(2) È stato eliminato l'aeroporto di Linate dall'elenco ed aggiunto l'aeroporto di Olbia.

(3) Per "Aviazione generale" si intende "voli non militari condotti per scopi non commerciali e diversi dal lavoro aereo"

(4) Vedasi Allegato 1 al Decreto 207 del 17 maggio 2020.

(5) Solo attraverso l'approdo di Messina Tremestieri.

(6) Forze dell'Ordine, Forze Armate, operatori sanitari, lavoratori pendolari. Oppure per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.